



**PROCEDURA**

**PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE CHE ESERCITANO  
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE SUGLI STRUMENTI  
FINANZIARI DI BIESSE S.P.A. NEGOZIATI SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO  
ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.**

## 1. FINALITÀ

- 1.1 Il presente documento contiene la procedura ("**Procedura di Internal Dealing**") volta a disciplinare gli obblighi di informazione e le limitazioni, le modalità e i tempi di comunicazione inerenti le operazioni (le "**Operazioni**") di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio di azioni (le "**Azioni**") di Biesse S.p.A. (la "**Società**") o di titoli di credito, strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati (gli "**Strumenti Finanziari Collegati**" e, unitamente alle Azioni, gli "**Strumenti Finanziari**") compiute dai soggetti c.d. "rilevanti" e dalle persone ad essi strettamente legate, come definiti al successivo Paragrafo 2, ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 n. 596 ("**MAR**") e, in particolare, dal relativo Art. 19, del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 del 17 dicembre 2015 (il "**Regolamento 522**"), del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 del 10 marzo 2016 (il "**Regolamento 523**") e della Comunicazione CONSOB n. 0061330 del 1° luglio 2016 (congiuntamente, la "**Normativa Internal Dealing**").
- 1.2 Per "**Strumenti Finanziari Collegati**" si intendono:
- (i) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere Azioni della Società;
  - (ii) gli strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni della Società o scambiabili con esse;
  - (iii) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni della Società indicati dall'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato (il "**TUF**");
  - (iv) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni della Società, rappresentanti tali Azioni;
- 1.3 Ai fini del presente documento sono **escluse** dall'obbligo di comunicazione le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 5.000 entro la fine dell'anno solare (salvo diversa soglia stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 19, comma 8, del MAR, la quale non potrà superare Euro 20.000), tenuto conto che - una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 5.000 nell'arco di un anno solare, devono essere comunicate tutte le operazioni successive compiute nel medesimo periodo e fermo restando che per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti. Suddetto importo è calcolato sommando le operazioni relative alle Azioni e agli Strumenti Finanziari Collegati effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante (come di seguito definito);
- 1.4 Ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di comunicazione di seguito descritti, la Società è tenuta a dare informazione ai Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) della loro avvenuta identificazione e dei relativi obblighi connessi mediante sottoscrizione da parte degli stessi della dichiarazione di cui all'Allegato 2 al presente documento.
- 1.5 L'ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente Procedura di Internal Dealing non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le

partecipazioni rilevanti e quelle inerenti agli abusi di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, nonché ogni altra normativa applicabile.

1.6 Per Operazioni si intendono tutte le operazioni condotte in proprio o per loro conto da parte dei Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) concernenti gli Strumenti Finanziari.

**Le Operazioni che devono essere comunicate includono:**

- a. l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b. l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c. l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d. le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e. l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f. l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g. la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h. le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i. le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j. la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k. le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l. le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- m. le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- n. le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- o. le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p. l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

- q. la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una Persona che Svolge Funzioni di Amministrazione, di Direzione o di Controllo (come di seguito definita) o di una Persona Strettamente Legata (come di seguito definita);
- r. operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una Persona che Svolge Funzioni di Amministrazione, di Direzione o di Controllo o di una Persona Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- s. operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
  - i. il contraente dell'assicurazione è una Persona che Svolge Funzioni di Amministrazione, di Direzione o di Controllo o di una Persona Strettamente Legata;
  - ii. il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
  - iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera (a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

## 2. SOGGETTI RILEVANTI

2.1 Ai sensi dell'Art. 3 del sono definiti soggetti rilevanti della Società (i "**Soggetti Rilevanti**"):

- (i) ogni **Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo** della Società (anche laddove si tratti di un amministratore di fatto), per tali intendendosi una persona, all'interno della Società che sia: a) un componente dell'organo di amministrazione o di controllo di tale entità; o b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;
- (ii) ogni **Persona Strettamente Legata** a una Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo della Società, per tali intendendosi: a) un coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi della normativa italiana applicabile in materia; b) un figlio a carico ai sensi della normativa italiana applicabile in materia; c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o d) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente

controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

- 2.2 Ai fini di quanto indicato ai precedenti punti 2.1(i) e 2.1(iii), si precisa che per informazioni privilegiate ai sensi dell'Art. 7 del MAR, si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, un emittente AIM Italia o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati .

### **3. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI SOGGETTI RILEVANTI**

- 3.1 I Soggetti Rilevanti comunicano le Operazioni compiute dagli stessi o dalle Persone Strettamente Legate entro tre giorni di mercato aperto dopo la data della loro effettuazione a Consob.

- 3.2 Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità indicate nel successivo articolo 5, tramite l'utilizzo del modello contenuto nel Regolamento 523 e allegato al presente Procedura come Allegato A e devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) identità dei Soggetti Rilevanti coinvolti;
- (b) il motivo della notifica;
- (c) la denominazione dell'emittente a cui appartengono gli Strumenti Finanziari;
- (d) la descrizione e l'identificativo dello Strumento Finanziario;
- (e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al precedente Paragrafo 1.6;
- (f) la data e il luogo dell'operazione o delle Operazioni; nonché
- (g) il prezzo e il volume dell'Operazione o delle Operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.

### **4. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLA SOCIETÀ**

- 4.1 Con riferimento alle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti ai sensi del precedente articolo 3.1, la Società pubblica le informazioni in esse contenute ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento e, comunque, **entro 3 giorni lavorativi** dall'effettuazione dell'Operazione rilevante e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

Ove richiesto dai Soggetti Rilevanti previa sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato 1, la Società può inoltre effettuare le comunicazioni dovute a CONSOB da parte di tali soggetti ai sensi dei precedenti articoli 3.1 e 3.2, secondo le modalità ed i termini ivi indicati, purché le relative comunicazioni alla Società siano inviate da parte dei Soggetti

Rilevanti, **entro due giorni lavorativi a partire dalla data dell'effettuazione dell'Operazione**;

- 4.2 Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità indicate nel successivo articolo 5, tramite l'utilizzo del modello contenuto nel Regolamento 523 e allegato come Allegato A alla presente Procedura.

## 5. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

- 5.1 I Soggetti Rilevanti comunicano alla Società entro due giorni lavorativi le Operazioni effettuate dagli stessi mediante invio di un fax o di un messaggio di posta elettronica al soggetto preposto al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle stesse (il "**Soggetto Preposto**"), così come individuato ai sensi del successivo articolo 7. La comunicazione deve contenere tutte le informazioni previste dall'Allegato A. Il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare a tali fini sono i seguenti:

(a) Indirizzo di posta elettronica: [alberto.amurri@biesse.com](mailto:alberto.amurri@biesse.com)

- 5.2 Le comunicazioni dovute a CONSOB e al pubblico:

- (a) dai Soggetti Rilevanti, per sé e per le Persone Strettamente Legate, ovvero dalla Società a CONSOB, tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) o, qualora il Soggetto Rilevante non abbia l'obbligo della PEC, via posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it) e tramite la procedura utilizzata dall'emittente quotato ai sensi dell'articolo 65-septies per lo stoccaggio ed il deposito delle informazioni, ove concordato con la Società stessa nel caso di comunicazioni effettuate ai Soggetti Rilevanti.
- (b) dalla Società, sono effettuate tramite invio dello schema contenuto nel Regolamento 523 e riportato nell'Allegato A mediante utilizzo del sistema telematico SDIR-1INFO ("**SDIR-1INFO**") e pubblicazione del menzionato schema sul proprio sito Internet in un'apposita sezione denominata "*internal dealing*", accessibile nella sezione dedicata alle relazioni con gli investitori;

## 6. LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE ("**CLOSED PERIOD**")

Al fine di prevenire ipotesi pregiudizievoli sia per la Società che per il Soggetto Rilevante, è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere - direttamente o per interposta persona - Operazioni sugli Strumenti Finanziari nei **30 giorni di calendario** (c.d. "**Close Period**") precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici.

Non sono soggetti alle limitazioni, qualora la Società lo consenta, le Operazioni compiute (i) in presenza di circostanze eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata degli Strumenti Finanziari (in base a valutazioni da compiersi caso per caso) e (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

Si segnala la riguardo che, ai sensi dell'art. Articolo 7 del **Regolamento 522**, una Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo ha il diritto di effettuare negoziazioni durante i Close Period a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) è soddisfatta una delle circostanze di cui ai precedenti punti (i) e (ii);
- b) la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo sia in grado di dimostrare che L'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Close Period.

Qualora si verificano tali circostanze, prima di qualsiasi negoziazione durante il Close Period una Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo chiede alla Società, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente gli Strumenti Finanziari durante un Close Period. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'Operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita degli Strumenti Finanziari è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Nel decidere se autorizzare le Operazioni durante un Close Period, la Società effettua una valutazione caso per caso della predetta richiesta scritta e ha il diritto di autorizzare l'Operazione soltanto qualora le circostanze di tali Operazioni possano essere considerate eccezionali.

Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo ed esulano dal suo controllo.

Nell'esaminare se le circostanze descritte nella predetta richiesta scritta sono eccezionali, la Società valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo: a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; b) deve adempiere o si trova in una situazione creata prima dell'inizio del Close Period che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale Persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non compiendo l'Operazione.

La Società ha il diritto di autorizzare la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un Close Period in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

- a) alla Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo erano stati concessi o attribuiti Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - i. il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;

- ii. la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo non abbia alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli Strumenti Finanziari attribuiti o concessi;
- b) alla Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il Close Period, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
- c) la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo esercita opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa in un Close Period, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - i. la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
  - ii. la decisione della Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo sia irrevocabile;
  - iii. la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo sia stata preventivamente autorizzata dalla Società;
- d) la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo acquisisca Strumenti Finanziari della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - i. la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo abbia aderito al piano prima del Close Period, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
  - ii. alla Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo non modifichi le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il Close Period;
  - iii. le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e alla Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo non abbia il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il Close Period, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel Close Period;



- e) la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo trasferisca o riceva, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- f) la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni della Società e la data finale di tale acquisizione è compresa nel Close Period, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale Persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.

Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà stabilire eventuali ulteriori divieti o limitazioni al compimento di Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate. In tal caso, al fine di consentire il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo:

- (a) il Soggetto Preposto darà tempestiva comunicazione, con preavviso telefonico seguito da messaggio via fax oppure via e-mail, a ciascun Soggetto Rilevante dei periodi di limitazione o divieto, delle Operazioni oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi;
- (b) la comunicazione delle informazioni di cui al precedente punto (a) alle Persone Strettamente Legate sarà effettuata a cura di ciascuna Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo interessato.

## **7. SOGGETTO PREPOSTO**

7.1 Il Financial Manager & Investor Relator svolge le funzioni di Soggetto Preposto.

7.2 Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:

- (a) informativa ai Soggetti Rilevanti della loro avvenuta identificazione e dei relativi obblighi connessi, ivi incluso l'obbligo, in capo a ciascuna Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo di fornire adeguata informativa alle Persone a loro Strettamente Legate degli obblighi a loro carico;
- (b) ricezione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura di Internal Dealing;
- (c) gestione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti: tale gestione comprende anche lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio - anche elettronico - della documentazione ricevuta ovvero trasmessa ai sensi della Procedura di Internal Dealing; e
- (d) pubblicazioni delle informazioni secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa.

7.3 Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura di Internal Dealing. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della Procedura di Internal Dealing.

## 8. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Le modifiche e/o integrazioni alla presente procedura di Internal Dealing che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero a modifiche organizzative della Società dovranno essere approvate dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato.

## 9. EFFICACIA E SANZIONI

- 9.1 Il presente documento è stato aggiornato dal Consiglio di Amministrazione della Società, e per esso dall'Amministratore delegato, da ultimo, il 3 luglio 2016.
- 9.2 In caso di inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari descritte nella presente Procedura di Internal Dealing sono applicabili nei confronti dei Soggetti Rilevanti e di società, enti o assicurazioni tenuti ad effettuare le comunicazioni previste le sanzioni previste dall'art. 193 del TUF<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> **Art. 193 del TUF:** Ai sensi dell'art. 193 del TUF, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli artt. 114 (comunicazioni al pubblico), 114-bis (informazioni al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori), 115 (comunicazioni alla CONSOB), 154-bis (dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), 154-ter (relazioni finanziarie) e 154-quater (Trasparenza dei pagamenti ai governi) o soggetti agli obblighi di cui all'art. 115-bis (registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate) sono applicabili le seguenti sanzioni amministrative:

- (a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa;
- (b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- (c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, o se superiore fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo.

Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest'ultima, salvo che ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, le seguenti misure e sanzioni amministrative:

- (a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa;
- (b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- (c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.

Per le violazioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative sopra.

Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, del TUF nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, del TUF nei confronti di società, enti o associazioni, si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:

- (a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa;
- (b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- (c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, o, se superiore, fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo.

Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni sopra indicate siano dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:

- (a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa;
- (b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- (c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.

Per le violazioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica

- 9.3 Inoltre, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184-187 del TUF e artt. 14 e 15 del MAR) e amministrativa (artt. *187-bis*, *187-ter* e *187-quater* del TUF) nei confronti di coloro che lo hanno commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della società (artt. 8 e 12 del MAR, *187-quinquies* del TUF e *25-sexies* del D. Lgs. 231/01).
- 9.4 L'applicazione delle predette sanzioni da parte delle autorità preposte non pregiudica per la Società la possibilità di rivalersi per ogni conseguenza pregiudizievole nei confronti dei Soggetti Rilevanti.

si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a) del TUF , le sanzioni amministrative sopra previste dal comma.

Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, del TUF non superiore a due mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra indicate nei è pari a Euro 5.000. 2.4.

Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali sopra indicati, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 a Euro 1.500.000:

(a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, *4-bis*, primo periodo, e *4-ter*, del TUF ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3, del TUF;

Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, del TUF sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico.